

**Avv. CARLO PACELLI**

Via Cacciatori delle Alpi, 8  
06121 PERUGIA  
Tel. 075 5724275 - Fax 075 5731383  
Cod. Fisc. PCL CRL 51C15 E2560  
Part. IVA 00613390541

Depositato in udienza il 16/5/08  
**IL GIUDICE**  
Dott. Paolo Micheli



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ex art. 78 c.p.p.**

**Proc Pen. n. 9066/2007 R.G. N.R. – 6671/2007 R.G. GIP**

**a carico di Knox Amanda Marie**

Il sottoscritto sig. **DIYA LUMUMBA**, detto Patrik, nato a Kindu (Zaire), il 5.5.1969 residente in Perugia, Via Raffaello n. 16, elettivamente domiciliato in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Carlo Pacelli che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto, persona offesa nel procedimento indicato in epigrafe in riferimento al capo F) di cui alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dai P.M. Dott.ssa Manuela Comodi e Dott. Giuliano Mignini in data 11.7.2008

**DICHIARA**

di costituirsi, come in effetti si costituisce, parte civile nel procedimento penale di cui in epigrafe, a carico di **KNOX AMANDA MARIE**, nata a Seattle (Stato di Washington, U.S.A.) il 9.7.1987, elettivamente domiciliata in Perugia presso lo studio del suo difensore Avv. Luciano Ghirga, attualmente ristretta presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, imputata nel procedimento penale indicato in epigrafe, al capo: "F) *la Knox, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368, secondo comma e 61 n. 2) c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sapendolo innocente, con denuncia sporta nel corso delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile e alla Procura di Perugia in data 6.11.07, incolpava falsamente Diya Lumumba detto Patrick, in atti generalizzato, del delitto di omicidio in danno della giovane Kercher Meredith, il tutto al fine di ottenere l'impunità per tutti e in particolare per Guede Rudi Hermann, anch'egli di colore come il Lumumba. In Perugia, notte tra il 5 e il 6 novembre 2007* " onde ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della condotta a lei ascritta.

\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*

Prima di tutto la costituenda parte civile intende esprimere il proprio sentimento di profonda commozione e di sincera "pietas" nei riguardi della vittima Meredith Kercher e la propria solidarietà con i parenti della stessa per la perdita inesorabilmente irreparabile.

Peraltro, il pregiudizio subito dal sig. Diya Lumumba, falsamente incolpato dall'imputata -che lo sapeva innocente- del delitto di omicidio in danno della sventurata Meredith ed a causa di ciò carcerato con iniziale divieto di colloquio anche con i suoi difensori, privato della libertà per settimane, tenuto lontano dalla propria famiglia e dagli affetti, indicato da subito dai mass media mondiali -(televisioni e giornali)- come l'autore dell'atroce ed efferato assassinio, marchiato da tale infamia ed ignominia nell'immaginario collettivo locale, nazionale ed internazionale, pregiudicato nella propria attività lavorativa- ancorché incomparabile con quello derivante dall'uccisione della persona cara, è comunque di portata moralmente, psicologicamente ed economicamente devastante.

Poche parole, infatti -(la denuncia di omicidio, testualmente: *"Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui"*)-, sapientemente e perfidamente dette dalla astuta signorina Amanda nel corso delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile ed alla Procura di Perugia in data 6.11.2007, sono riuscite in un attimo a distruggere l'incolpevole sig. Diya Lumumba come marito, come padre, come persona, totalmente azzerando - infangandola- la stima di cui egli godeva nella comunità; e senza onore, reputazione, dignità non c'è appartenenza al corpo sociale, al consorzio umano. Con l'accusa di un delitto così infamante c'è solo morte civile.

\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*

A sostegno della domanda proposta con il presente atto, si adducono le seguenti

### **RAGIONI**

coincidenti con quelle riferite nel sopra riportato capo di imputazione e che di seguito si riassumono.

- Dopo il rinvenimento del corpo di Meredith Kercher privo di vita, il 2.11.2007, l'imputata Amanda Knox veniva sentita più volte dagli inquirenti come persona informata sui fatti nei giorni 2, 3, 4 novembre 2007 senza fare mai riferimento alcuno al coinvolgimento del Diya Lumumba nell'omicidio.

Con il progredire delle indagini, mentre si concretizzavano i sospetti dell'Autorità Giudiziaria procedente su di un possibile ruolo svolto dalla Knox nell'omicidio, la medesima, sentita ancora a sommarie informazioni il giorno 6.11.2007, alle ore 1,45 presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Perugia, dichiarava *"Ad integrazione di quanto già riferito con le precedenti dichiarazioni rese presso questi*

uffici, voglio precisare che conosco altre persone che frequento e che hanno frequentato anche occasionalmente la mia abitazione e che hanno conosciuto anche Meredith e dei quali fornisco le relative utenze cellulari. Una di queste persone è Patrik, un cittadino di colore alto circa 1,70-1,75 con le treccine proprietario del locale pub "Le Chic" sito in questa via Alessi, che so abitare nella zona vicino alla rotonda di Porta Pesa, tel. 393387195723, locale in cui io lavoro due volte la settimana nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 22,00 alle ore 02,00 circa. Giovedì 1 novembre scorso, giorno in cui normalmente lavoro, mentre mi trovavo a casa del mio ragazzo Raffaele, alle ore 20,30 circa ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patrik, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e pertanto io non sarei dovuta andare a lavorare. Ho risposto al messaggio dicendogli che ci saremmo visti subito, quindi uscivo di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare. Premesso che durante il pomeriggio con Raffaele avevamo fumato uno spinello e quindi mi sentivo confusa poiché non faccio uso di frequente di sostanze stupefacenti né di sostanze pesanti. Ho incontrato Patrik subito dopo presso il campo di basket di P.zza Grimana e con lui siamo andati a casa. Non ricordo se Meredith era lì o è arrivata dopo. Faccio fatica a ricordare quei momenti ma Patrik ha fatto sesso con Meredith di cui era invaghito ma non ricordo bene se Meredith fosse stata prima minacciata. **Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui.**

Successivamente, alle ore 5,45 del medesimo giorno, nel medesimo luogo ma questa volta dinanzi al Sostituto Procuratore titolare delle indagini, Dott. Giuliano Mignini, in merito al decesso di Meredith Kercher l'imputata, nel reiterare la precedente incolpazione diretta, dichiarava: "Voglio riferire spontaneamente quello che è successo perché questa vicenda mi ha turbata profondamente ed ho molta paura di Patrik, il ragazzo africano proprietario del pub denominato "Le Chic" di questa via Alessi ove io lavoro saltuariamente. L'ho incontrato la sera del giorno primo novembre c.a., dopo avergli mandato un messaggio di risposta al suo con le parole "ci vediamo". Ci siamo incontrati subito dopo intorno alle ore 21.00 circa presso il campetto di basket di P.zza Grimana. Siamo andati subito a casa mia in via della Pergola n. 7. Non ricordo precisamente se la mia amica Meredith fosse già in casa o è giunta dopo, quello che posso dire è che Patrik e Meredith si sono appartati

nella camera di Meredith, mentre io mi pare che sono rimasta nella cucina. Non riesco a ricordare quanto tempo siano rimasti insieme nella camera ma posso dire che ad un certo punto ho sentito delle grida di Meredith ed io spaventata mi sono tappata le orecchie. Poi non ricordo più nulla, ho una grande confusione nella testa. Non ricordo se Meredith gridava e se sentii anche dei tonfi perché ero sconvolta, ma immaginavo cosa potesse essere successo. Ho incontrato Patrik questa mattina, davanti all'Università per Stranieri e lo stesso mi ha fatto alcune domande, per precisione voleva sapere che domande mi erano state fatte dalla Polizia. Penso che mi abbia anche chiesto se volevo incontrare dei giornalisti forse al fine di capire se sapevo qualcosa sulla morte di Meredith. Non sicura se fosse presente anche Raffaele quella sera ma ricordo bene di essermi svegliata a casa del mio ragazzo, nel suo letto e che sono tornata al mattino nella mia abitazione dove ho trovato la porta dell'appartamento aperta. Quando mi ero svegliata, la mattina del giorno 2 novembre ero a letto con il mio fidanzato".

Nella stessa giornata l'imputata consegnava alla Polizia Giudiziaria un memoriale dalla stessa manoscritto mediante il quale sostanzialmente riconfermava la falsa incolpazione del sig. Lumumba resa in precedenza.

- Le dichiarazioni sopra estese, propalate dall'imputata Amanda Knox, con le quali costei incolpava volontariamente Diya Lumumba di un atroce delitto sapendolo innocente, pur in assenza di alcun altro riscontro a carico di quest'ultimo, sono state ritenute la base indiziaria sulla quale:

a - il P.M. disponeva, alle ore 8,40 dello stesso giorno 6.11.2007 il fermo dell'odierna parte civile (unitamente a quello della Amanda Knox stessa e di Raffaele Sollecito) e la sua conduzione nella Casa Circondariale di Perugia-Capanne, avendo rilevato la sussistenza "di gravi indizi dei delitti di concorso in omicidio aggravato ex art. 576 n. 5 c.p. ..., a carico di Diya Lumumba, nato a Kindu (Zaire) il 5.5.1969, di Knox Amanda Marie e di Sollecito Raffaele...". Nella parte motiva del decreto è dato leggere **"La Knox , nel verbale in data odierna, ha, alla fine, confessato la dinamica dei delitti commessi in danno della Kercher. L'indagata, infatti, ha dapprima riferito di essersi incontrata con il Diya, come comunicatogli con il messaggio rinvenuto all'interno della memoria del proprio telefono cellulare dalla PG operante, messaggio delle ore 20,35, di risposta a un messaggio dello stesso Diya**

delle ore 20,18, individuato grazie all'analisi dei traffici telefonici relativi all'utenza cellulare dalla stessa Knox... **La stessa Knox, nel verbale in data odierna, ha poi confessato che, incontrato il Diya nel campo di basket di Piazza Grimana, si è recata, insieme con il Diya, nell'abitazione di Meredith, dove il Diya, dopo aver avuto un rapporto sessuale con la vittima, l'ha uccisa...** Oltre a questo, va aggiunto che la Knox, in dichiarazioni spontanee rese sempre in data odierna, ha puntualmente confermato di aver contattato il Diya, di essersi incontrata con lui nella notte tra il primo e il 2 novembre e di essersi portata, insieme con lui, nell'appartamento abitato dalla vittima. Ha poi detto di essere rimasta fuori dalla stanza della Meredith mentre il Diya si è appartato con lei ed ha aggiunto di avere udito le grida della ragazza... Avuto riguardo a tutti gli elementi descritti e a tutte le convergenti risultanze dell'intensa articolata attività d'indagine svolta dopo la scoperta del cadavere della Kercher e culminante con la confessione e chiamata in correità dello stesso Diya, detto "Patrik" da parte della Knox, debbono ritenersi pienamente sussistenti gravi indizi dei delitti per cui si procede che consentono il fermo, in considerazione dei limiti di pena..."

**b** - il G.I.P. di questo Ecc.mo Tribunale, Dott.ssa Claudia Matteini, con ordinanza resa in data 9.11.2007, convalidava il fermo operato a carico dei tre indiziati dei reati di omicidio ed in accoglimento della richiesta formulata dal P.M., irrogava a loro carico la misura della custodia cautelare in carcere per la durata di anni uno.

**c** - il sig. Diya Lumumba, privato della libertà, scontava da innocente ben due settimane di custodia cautelare in carcere mentre il locale in cui esercitava la propria ed unica attività lavorativa, il pub "Le Chic", veniva immediatamente sottoposto a sequestro, durato quasi tre mesi. Non solo: nel risalto attribuito dai mezzi di informazione nazionali ed internazionali alla "confessione" resa dall'imputata, l'immagine del sig. Diya Lumumba veniva inevitabilmente associata a quella del feroce e spietato assassino della giovane e sventurata studentessa, Meredith Kercher.

- L'evoluzione delle indagini conduceva, viceversa, da un lato al rafforzamento dell'alibi fornito dal sig. Diya Lumumba in sede di interrogatorio di garanzia e, soprattutto, ad accertare che non vi era alcuna traccia della presenza del medesimo nell'abitazione di Perugia, Via della Pergola n. 7, luogo del delitto; dall'altro,

all'individuazione ed all'arresto di Guede Rudy Hermann -(anch'egli di colore come la odierna parte civile)- a seguito del rinvenimento di tracce inequivocabili della sua presenza sul luogo ed in ora compatibile con il delitto nonché sulla persona della povera vittima.

Alla luce del sostanziale mutamento del quadro indiziario, il P.M. procedente richiedeva ed il G.I.P. ordinava, in data 20.11.2007, la revoca della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del sig. Diya Lumumba con la sua immediata remissione in libertà.

Il 14.5.2008 il P.M., visti gli atti del procedimento n. 9066/07 r.g.n.r., ***“rilevato che dalle indagini svolte è emersa l'assoluta infondatezza della denuncia o chiamata in correità sporta da Knox Amanda in data 6.11.07... rilevato che la Knox conosceva sufficientemente non solo il Diya ma anche il Guede e l'accusa al primo appare essere stata finalizzata dall'esigenza di occultare la presenza del Guede, alla data del 6 novembre ancora non emerso significativamente dalle indagini e fuggito in Germania qualche giorno dopo il delitto; rilevato che, in conseguenza della falsa accusa della Knox, il Diya ha subito l'ingiusta privazione della libertà personale, revocata da questo P.M. per il sopraggiunto venir meno dei gravi indizi di colpevolezza;... rilevato che, contestualmente è emerso il reato di cui all'art. 368, secondo comma c.p. a carico di Knox Amanda, in atti generalizzata, e in danno di Diya Lumumba, anch'egli in atti generalizzato, in Perugia il 6.11.2007”*** disponeva stralciarsi dagli atti del procedimento medesimo la posizione del sig. Diya Lumumba - con formazione di separato fascicolo n. 4920/08 r.g.n.r.- e l'ulteriore iscrizione della Knox, nel procedimento di cui in epigrafe, come imputata per il reato di cui all'art. 368, secondo comma c.p. commesso in danno dell'odierna parte civile.

A seguito di tale stralcio, in data 19.5.2008 il P.M. presentava al G.I.P. dell'intestato Tribunale la ***richiesta di archiviazione*** -con la formula piena- degli atti del procedimento relativi alla posizione del sig. Diya Lumumba rilevando, tra le altre cose, ***“che a carico del Diya, non è, allo stato, emerso il benché minimo elemento che possa in qualche modo associarlo al delitto, nonostante le indagini svolte dopo il suo fermo e proseguite anche dopo la revoca della misura cautelare: a carico del Diya non vi è nulla, nulla che lo leghi alla scena del delitto, nulla che, in qualche modo, potrebbe giustificare un suo coinvolgimento nella vicenda che ha***

*portato alla tragica morte di Kercher Meredith” e “che, in tali condizioni, la chiamata in correità della Knox debba ritenersi assolutamente falsa e tesa a depistare le indagini per occultare la presenza nell'appartamento di Via della Pergola n. 7 del Guede e anche del “fidanzato” della Knox, Sollecito Raffaele” ed ancora “che il Diya deve ritenersi estraneo ai delitti per cui si procede”.*

Il G.I.P. del Tribunale di Perugia accoglieva la richiesta con decreto del 22.5.2008 non senza rilevare che **“... sono venuti a mancare quegli elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio per cui deve sicuramente giungersi ad una archiviazione della posizione di Diya Lumumba in riferimento ai reati a suo carico ipotizzati per non aver commesso il fatto”.**

Il 16.7.2008 veniva notificato avviso di fissazione dell'udienza preliminare al sig. Diya Lumumba quale persona offesa dal reato di cui alla lett. F) del capo di imputazione a carico di Knox Amanda Marie; in tale contesto l'istante apprendeva altresì che contro la medesima Knox era stata altresì formalizzata anche l'accusa di omicidio aggravato della povera Meredith Kercher in concorso con Raffaele Sollecito ed Rudi Hermann Guede.

- Giungeva così a conclusione la penosissima vicenda giudiziaria del sig. Diya Lumumba il quale, a distanza di oltre otto mesi dalla falsa incolpazione, veniva finalmente spogliato delle vesti di indagato responsabile dell'atroce delitto di Meredith per assumere quelle di persona offesa dal reato di calunnia.

Da quanto precede emerge:

- che le false e spregiudicate dichiarazioni spontaneamente e volontariamente rese dalla Knox agli inquirenti sono la sola ed unica causa determinante l'incolpazione del sig. Diya Lumumba;
- che tali dichiarazioni, confermate, reiterate e mai compiutamente ritratte e/o comunque del tutto smentite dall'autrice, hanno causato l'avvio di un procedimento penale a carico del sig. Diya Lumumba *contra legem*;
- che, viceversa, le indagini hanno rivelato l'assoluta estraneità del sig. Diya Lumumba in ordine al delitto ipotizzato a suo carico tanto che l'autorità Giudiziaria procedente ha stralciato ed archiviato la sua posizione dal presente procedimento.
- la condotta lucidamente calunniatoria dell'imputata -volutamente volta a sviare le indagini nei riguardi propri e degli altri imputati del delitto di Meredith Kercher a

scapito e a danno della odierna parte civile-, che manifesta ad un tempo tanto la sua indubbia portata dolosa quanto la piena consapevolezza dell'innocenza del sig. Diya Lumumba da parte dell'autrice.

Alla imputata, signorina Amanda, non si può riconoscere la facoltà di calunniare altri per salvare se stessa.

Per inciso, sia consentito sottolineare come la Knox, spregiudicata nel mentire e nel calunniare, bella, intelligente e furba, non abbia mai mostrato risipiscenza o ravvedimento alcuno nei confronti di colui che ha incolpato sapendolo innocente, nel tentativo di "*detergere*" se stessa ed i suoi complici.

Le ipocrisie usate per larvare la falsa incolpazione ed esimersi dalla responsabilità penale non possono naturalmente giovare alla calunniatrice signorina Amanda, ma anzi ne rilevano la maggiore perfidia.

- Il sig. Diya Lumumba, a fronte delle accuse infamanti mosse a suo carico dall'imputata ha sempre proclamato la propria innocenza, certo che la Giustizia avrebbe fatto il suo corso e, alla luce dell'intervenuta archiviazione della sua posizione, tale fiducia non è rimasta -alla fine- delusa.

Restano però gli enormi danni, di natura morale e patrimoniale, provocati dalla condotta calunniatoria perpetrata scientemente e senza scrupoli dall'imputata, da cui è derivata l'ingiusta detenzione del sig. Diya Lumumba -che lei sapeva innocente- e l'identificazione della sua persona con quella del ritenuto autore di un efferato omicidio presso l'opinione pubblica locale, nazionale ed internazionale.

In altri termini, la condotta delittuosa della Knox ha privato improvvisamente e per un considerevole periodo di tempo il sig. Diya Lumumba, uomo onesto, ossequioso delle leggi, operoso, conosciuto e stimato nella comunità locale, dei beni più preziosi di cui dispone l'individuo, ovvero della libertà, dell'onore e della reputazione.

Oltre a ciò, sul versante economico-patrimoniale, la vicenda ha pregiudicato anche l'attività lavorativa del sig. Diya Lumumba. Infatti egli, prima di essere indagato nel presente procedimento penale, gestiva con discreto profitto il pub Le Chic in Perugia, da cui traeva la sua esclusiva fonte di reddito e sostentamento per sé e per la sua famiglia. Dopo la falsa incolpazione ad opera della Knox -e tutto quanto ne è scaturito- il locale veniva posto sotto sequestro e rimaneva chiuso per svariati mesi. La chiusura forzata del locale unitamente alle vicende che ha coinvolto direttamente

il suo gestore ne ha determinato la rapida decadenza, tanto che il sig. Diya Lumumba -pur avendo riaperto il pub immediatamente dopo averne riottenuto la piena disponibilità e nonostante l'impegno profuso nella sua gestione- alla fine di luglio 2008 ha dovuto procedere, suo malgrado, alla chiusura dell'attività ed alla restituzione dei locali per mancanza di clientela e, conseguentemente, di ricavi sufficienti a coprire i costi, trovandosi così oggi privo di fonti di reddito e dunque di sostentamento.

\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*

I fatti esposti hanno determinato al sig. Diya Lumumba notevole patimento, danni alla propria reputazione e danni patrimoniali: le esposte ragioni inducono dunque la parte civile, a chiedere alla sig.ra Knox Amanda Marie, come in epigrafe generalizzata, l'integrale risarcimento nonché la soddisfazione dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, a seguito dei fatti di cui all'imputazione nella misura che sarà accertata e precisata nel corso del giudizio o comunque ritenuta equa; con condanna da dichiararsi provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 540, comma 1 c.p.p., ricorrendone i giustificati motivi di cui in narrativa.

In subordine, comunque, chiede che il Giudice ai sensi dell'art. 540, comma 2 c.p.p., Voglia concedere una congrua provvisoria sul danno immediatamente esecutiva in una misura non inferiore ad € 350.000,00 (€ trecentocinquantamila).

\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*

*"Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché un mattino, senza che avesse fatto niente di male venne arrestato"* (F. Kafka, Il Processo).

A differenza di Josef K., Diya Lumumba sa, anche processualmente, a chi imputare la causa dei torti subiti e delle sofferenze patite e può richiedere il giusto ristoro. Eticamente parlando, l'odierna costituzione di parte civile altro non è che desiderio di restaurazione della Giustizia violata e di virtuosa punizione del reo; ama il giusto ed odia l'empio.

Perugia, 20 agosto 2008

DIYA LUMUMBA

Avv. CARLO PACELLI

## PROCURA SPECIALE

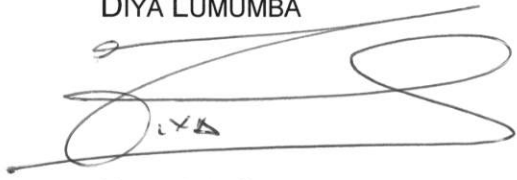
Io sottoscritto sig. DIYA LUMUMBA, parte offesa nel proc. pen. n. 9066/2007 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nomino quale mio difensore l'Avv. CARLO PACELLI, presso il cui studio in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n. 8 eleggo domicilio, affinché mi rappresenti e difenda, quale parte civile, nella presente procedura conferendogli ogni più ampio potere e facoltà ed in particolare, il potere di concludere, rinunciare alla parte civile, transigere, conciliare, rilasciare quietanze, chiedere sequestri penali, promuovere azioni cautelari, compiere comunque tutti gli atti e le attività che per espresse disposizioni di legge processuale possono e/o debbono essere compiuti personalmente dalla parte civile costituita.

Viene conferito, inoltre, il potere di rappresentare, difendere, nominare sostituti, eleggere domicilio.

Specifico altresì che la presente procedura speciale è conferita per tutti gli eventuali gradi del presente processo e che con essa viene altresì espressamente conferito al suddetto procuratore speciale ivi nominato, Avv. CARLO PACELLI del Foro di Perugia, il potere di impugnare l'emananda sentenza e/o qualsiasi eventuale decreto od ordinanza.

Perugia, 20 agosto 2008

DIYA LUMUMBA

  
Vera è la firma

  
~~Avv. CARLO PACELLI~~